

## MODELLO DI UTILITA' NAZIONALE

Il modello di utilita' e' un trovato nuovo che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego.

Il modello di utilita' e' una specie di brevetto come l'invenzione.

Tuttavia la distinzione fra modello di utilita' ed invenzione industriale, non e' sempre evidente, e lascia a volte in dubbio anche gli esperti del diritto industriale.

Un orientamento piuttosto seguito dagli studiosi della materia pone l'accento su un criterio meramente qualitativo per distinguere concettualmente invenzioni e modelli industriali: l'invenzione pone in luce un nuovo rapporto di forze naturali nel mondo dei fenomeni fisici o chimici con la scoperta di nuove cause o di nuovi effetti, mentre il modello di utilita' realizza, attraverso modifiche od adattamenti di forme gia' note, l'impiego piu' comodo e l'uso piu' efficace di un determinato oggetto; contenuto dell'invenzione e' il frutto di una elaborazione intellettuale che agisce sugli elementi intrinseci e sostanziali di un oggetto per conseguire un nuovo risultato nel campo dei prodotti industriali, mentre il contenuto del modello di utilita' e' una innovazione che agisce sugli aspetti marginali, formali, esecutivi e funzionali di cio' che e' gia' noto mediante l'impiego di cognizioni altrettanto note al fine di conferire all'oggetto una particolare efficacia o comodita' di applicazione.

In sostanza, l'invenzione protegge un contenuto tecnico nuovo, il modello di utilita' il miglioramento di un contenuto tecnologico gia' esistente.

### REQUISITI DI BREVETTABILITA'

**Novita':** il trovato non deve essere gia' compreso nello stato della tecnica, cioe' in tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico, in Italia od all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

**Originalita' ("attivita' inventiva") :** nel senso che il trovato deve possedere una "particolare efficacia o comodita' di applicazione" rendendo l'oggetto o la macchina pur gia' nota piu' utile e confortevole.

**Applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo.

**Liceita':** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

## **DURATA DEL MODELLO DI UTILITA'**

Il brevetto di modello di utilità dura 10 anni dalla data del deposito della domanda che non può essere rinnovata; ciò significa che il titolare gode di un monopolio esclusivo in relazione al suo trovato per un periodo determinato.

La data di scadenza segna dunque il momento in cui il trovato è liberamente utilizzabile dalla collettività ricade cioè nel pubblico dominio.

## **IMPORTANZA DELLE DATE**

La vita del monopolio brevettuale è caratterizzata da tre date importanti:

data di deposito: segna la nascita del diritto brevettuale ed anche il momento per stabilire la sussistenza del requisito della novità e la priorità rilevante per risolvere eventuali controversie fra più titolari dello stesso brevetto;

data di accessibilità al pubblico: la domanda deve essere tenuta dall'ufficio in segreto per diciotto mesi dalla data di deposito, salvo diversa disposizione del titolare.

In sostanza, durante i primi 90 giorni, la domanda è inaccessibile ed il segreto è assolutamente inderogabile (per ragioni di difesa nazionale, in cui l'autorità militare verifica il proprio interesse sul trovato).

Gli ulteriori 15 mesi sono a beneficio del depositante, che potrà servirsene, ad esempio, per realizzare il prototipo del trovato.

Il richiedente può tuttavia decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Data di concessione: è la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di deposito di brevetto di modello di utilità può essere :

- effettuata per via telematica;
- depositata personalmente (o tramite mandatario iscritto all'albo brevetti) presso l'ufficio competente di ogni Camera di commercio.

Non è consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più modelli di utilità.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

**DOMANDA** [un solo originale] / (modulo U [1/2] - modulo U [2/2] allegati - foglio aggiuntivo modulo U allegato - prospetto modulo U allegato);

**RIASSUNTO DEL TROVATO CON DISEGNO PRINCIPALE** (un solo originale) ;

**DESCRIZIONE DEL TROVATO** (un solo originale);

**DISEGNI** (un solo originale);

**LETTERA DI INCARICO OD ATTO DI PROCURA** (se viene inserito un mandatario);

**MARCA DA BOLLO** (se si chiede copia autentica del verbale di deposito);  
**DIRITTI DI SEGRETERIA**;  
**ATTESTAZIONE VERSAMENTO TASSE** governative (Vedere Allegato Tabella A ).

**DOMANDA:** deve essere redatta in un unico originale compilando appositi moduli. Il modulo "U" relativo al modello di utilità è reperibile nel sito web della C.C.I.A.A. .

**RIASSUNTO DEL TROVATO CON DISEGNO PRINCIPALE (prospetto U):** il riassunto serve per informare delle caratteristiche tecniche del trovato e deve limitarsi ad individuare il campo di applicazione del trovato.

Se necessario, dovrà essere fatto riferimento anche alla figura più rappresentativa dei disegni allegati alla domanda (disegno principale).

**DESCRIZIONE DEL TROVATO :** redatta in lingua italiana in originale, deve contenere tutti i particolari necessari per poter realizzare il trovato .

Deve essere scritta a macchina, a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice uso bollo, senza alcuna intestazione di ditta.

Deve riportare nell'intestazione il titolo del trovato identico a quello riportato nella domanda e deve iniziare come segue:

Descrizione del modello di utilità avente per titolo.....a nome  
di.....residente (con sede) a.....  
Via.....n°.....depositata il..... con il  
n°.....

Testo della descrizione:.....

Rivendicazioni.....

Nel testo della descrizione deve essere fatto un cenno sommario del trovato, ampliando quanto risulta dal titolo ed esponendo brevemente lo "stato della tecnica" nel momento in cui la descrizione viene compilata e mettendo in evidenza i vantaggi che si intendono raggiungere.

La descrizione deve concludere con una o più rivendicazioni che vanno redatte su un foglio separato dalla descrizione.

Esse devono indicare brevemente, ma con chiarezza le parti essenziali e nuove del trovato (ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti).

I fogli della descrizione e delle rivendicazioni devono essere riuniti in fascicoli in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente.

La descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente e, i singoli fogli, siglati sul bordo.

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche e matematiche.

**DISEGNI:** devono essere presentati su fogli bianchi del formato di cm.21X30 lasciando un margine di almeno 2 cm.

Non sono ammessi disegni prodotti su carta chimica, come ad esempio processi cianografici eliografici, fotografici e simili.

Sono ammesse le riproduzioni a mezzo di xerox.

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché i numeri delle lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamati nel testo della descrizione nella quale dovrà essere inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure stesse, come pure le varie parti di esse, rappresentano.

Nelle tavole dei disegni è vietato indicare la scala e l'uso delle leggende esplicative ad eccezione di scritte quali "acqua", "vapore", "sezione A-B", "aperto", "chiuso".

I disegni devono essere firmati dal richiedente.

**LETTERA DI INCARICO OD ATTO DI PROCURA:** il deposito presso le Camere di commercio può essere fatto personalmente dal richiedente ma anche tramite un rappresentante (Mandatario iscritto all'albo brevetti), in questi casi occorre allegare una apposita lettera di incarico in bollo.

**MARCA DA BOLLO:** occorre presentare una marca da bollo (euro 14,62), sulla copia autentica del verbale di deposito rilasciata al titolare del brevetto (se richiesta).

**DIRITTI DI SEGRETERIA:** il richiedente dovrà inoltre pagare € 43 se chiede copia autentica della domanda di deposito. La copia semplice costa € 40.

**TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA** (gli importi risultano dalla tabella A allegata). Il versamento si effettua sul c/c postale N°668004 intestato all'Agenzia delle entrate-Centro operativo di Pescara, specificando la causale del versamento.

## DEPOSITO TELEMATICO

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) ha introdotto la possibilità di effettuare il deposito delle domande di marchi e brevetti con modalità telematica (dal 1° giugno 2006).

### PERCHE' PREFERIRE IL DEPOSITO TELEMATICO?

#### **Minori costi:**

la modalità di invio telematico consente di versare solo 50 euro di tassa di deposito, la modalità cartacea costa 120 euro. Il deposito cartaceo costa attualmente 43 euro per diritti di segreteria (in previsione di un ulteriore aumento) mentre il deposito telematico costa 15 euro di diritti di segreteria (in previsione della eliminazione dei diritti per chi deposita in via telematica).

Possibilità di effettuare il **deposito on line dal computer di casa**, anche al di fuori degli orari d'ufficio e **senza recarsi allo sportello camerale**.

**Riduzione dei tempi di attesa** rispetto al deposito cartaceo.

Per avvalersi della modalità di deposito telematico è necessario essere in possesso di: **software** per compilazione della modulistica Simba Off-line scaricabile dal sito Webtelemaco nella sezione Brevetti e Marchi Online.

dispositivo di firma digitale (**Smart Card**) e lettore di Card da connettere al Pc.

(il documento viene rilasciato dalla Camera di commercio/ per informazioni contattare: ILARIA AIRO' 0521/210.214; ANTONIETTA CANDIDA 0521/210.207).

**software** per la firma digitale: Dike, scaricabile dal sito Infocamere.

**adesione al servizio Telemaco Pay** per il pagamento dei diritti di Segreteria e dell'imposta di bollo con modalità telematica e successiva abilitazione all'invio di marchi e brevetti.

Per informazioni su "Telemaco Pay" rivolgersi alla signora PAOLA FRANZINI (0521/210.293)

La pratica telematica, il cui invio si effettua collegandosi al sito webtelemaco , si compone di:

- **Modulo di domanda costituito da un file in formato XML**
- **Allegati (tutti in formato pdf.).**

Gli allegati devono essere scannerizzati in formato PDF.

Sia il modulo di domanda che gli allegati devono essere firmati digitalmente prima dell'invio.

**Per qualsiasi problema inerente l'accesso e l'utilizzo degli Sportelli Telematici è disponibile un servizio assistenza al numero 199 50 20 10, oppure inviando una mail all'indirizzo [telemaco@infocamere.it](mailto:telemaco@infocamere.it) (ctrl+ clic tasto sinistro del mouse)**